STUDIO LEGALE TORCICOLO

00195 Roma (RM) – Circonvallazione Clodia, 5 Tel. 06/37.51.99.32 Tel./Fax. 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651 Peo: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org Sito: www.giuseppepiotorcicollo.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-SEDE DI ROMA

SEZIONE II RG 10114/2021

MOTIVI AGGIUNTI

; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO (c.f.: TRCGPP70P24C349V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 5, giuste procure allegate al ricorso originario - RICORRENTI -

Contro: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t, c.f.:

02438750586, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e

- RESISTENTE -

difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo

Per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. GB/48/2022 del 12/01/2022 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, cat. D - posizione economica D1 – Famiglia Economico-amministrativa e Servizi di Supporto, Codice concorso FAM/RM, e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

FATTO

Con ricorso al TAR notificato a Roma Capitale e ad un controinteressato in data 16.09.2021 e successivamente depositato in data 18.10.2021 gli odierni ricorrenti hanno dedotto quanto segue:

" 1. Gli odierni ricorrenti hanno tutti partecipato al concorso pubblico per 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, cat. D-posizione economica D1-Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso FAMD/RM. Roma Capitale ha infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria D (posizione economica D1), per il conferimento di complessivi n. 420 posti (doc. 1), pubblicato in data 07.08.2020 all'Albo pretorio capitolino, sul sito

internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, sul sito di Formez PA http://riqualificazione.formez.it, e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 61 del 07.08.2020, per i seguenti profili professionali: 1) n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Funzionario Amministrativo**, cat. D – posizione economica D1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso FAMD/RM; 2) n. 80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Servizi Tecnici, cat. D – posizione economica D1 - Famiglia Tecnica - Codice concorso FSTD/RM; 3) n. 80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D – posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso FESD/RM; 4) n. 140 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale, cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso FASD/RM; 5) n. 20 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1- Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso FAVD/RM.

2. Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui alla nota del DFP-CTS del 15 aprile 2021, Roma Capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive, prevista dall'art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici",

<u>eliminando la prova preselettiva</u> e <u>la prova orale</u> ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica. Veniva quindi pubblicato, in data 23.04.2021, l'Avviso recante la modifica al Bando originario (doc. 2), nel quale, oltre ad eliminarsi sia la prova preselettiva che la prova orale, veniva ridefinita la prova scritta, che ora diventava prova unica, nei seguenti termini: "Art. 6 - Prova d'esame. L'esame consisterà in una prova scritta accorpata, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un'unica prova volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, nonché la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento. Nell'ambito della medesima prova **un numero di quesiti pari a 5 saranno volti** all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. Il numero totale dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di **n. 60 per un punteggio** massimo attribuibile di 30 (trenta). La prova scritta, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti." Sempre in base al suddetto Avviso, "la prova d'esame, si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) e verterà sulle seguenti materie: Funzionario Amministrativo - codice concorso FAMD/RM nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione; - diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, alla trasparenza, all'accesso agli atti, all'anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati personali e alla programmazione comunitaria; - elementi

sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali; documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e controlli; - legislazione in materia di trattamento dei dati personali; - normativa in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione; - normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza; nozioni sui principali servizi dei Comuni; - norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; - elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati Pubblica Amministrazione. contro la Statuto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale; - lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse". Ed ancora: "Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa. In osservanza delle disposizioni di prevenzione dal contagio pandemico, le prove d'esame si svolgeranno con modalità non contestuali, in date diverse per gruppi di candidati, assicurando in modo trasparente l'omogeneità delle materie e del grado di difficoltà dei quesiti somministrati nelle diverse date di esame". Ed infine: "A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,50 punti; - Mancata risposta: O punti; - Risposta errata: -0,15 punti....Sono considerati idonei alla prova d'esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). Gli esiti della correzione delle prove, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'affidatario del servizio http://riqualificazione.formez.it, con valore di notifica".

3. Per effetto delle suddette disposizioni, lo specifico concorso per il profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" (100 posti), invece che tenersi in un unico giorno, veniva suddiviso in più giorni e sessioni. Gli odierni

sessi	sessione relativa alle lettere alfabetiche sorteggiate, ma nessuno di essi ha													
conseguito l'idoneità, poiché hanno tutti riportato un punteggio inferiore a														
21.	In	particol	are:	nella	1^	sessione	del	17.06.20	021	alle	ore	8:30,	hanno	

ricorrenti hanno quindi partecipato al suddetto concorso, ciascuno nella

4. Ciascuna delle sessioni suindicate ha visto, tuttavia, presenti nei relativi questionari delle "domande o risposte errate" o "mal formulate", ovvero "non pertinenti l'informatica", ovvero "non pertinenti casi pratici", in palese violazione del Bando. In particolare sono state individuate delle "irregolarità" così diffuse da essere "sintomatiche" del vizio di "eccesso di potere" per "disparità di trattamento" fra i candidati, sia all'interno di ogni singola sessione (poiché taluni errori presenti in una sessione hanno agevolato alcuni ma hanno penalizzato altri), sia fra quelli che hanno partecipato ad una sessione contenente più domande errate e quelli che hanno partecipato a sessioni contenenti meno errori.

17 giugno mattina:

le domande totali fra inglese ed informatica risultano 4 (3 di inglese e 1 di informatica), quindi in numero inferiore a 5 (numero previsto dal bando): infatti, la domanda sulla firma digitale attiene al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 24 CAD). Si riporta la domanda/risposte non pertinente l'informatica: "Quali documenti si possono firmare con la firma digitale? A) Solo i documenti che riguardano i rapporti tra privati; B) Qualsiasi documento elettronico; C) Solo i documenti che riguardano i rapporti tra P.A ed Enti Pubblici."

18 giugno mattina:

una domanda prevede una risposta, data come giusta, facendo riferimento ai "tribunali amministra<u>ti</u>" invece che "tribunali amministrativi". La domanda dovrebbe essere considerata nulla perché tutte e tre le risposte sono da considerare sbagliate. Si riporta le domanda/risposte errata o mal 12

formulata: "Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono: A) i Tribunali Amministr**ati** di ogni Regione; B) le Prefetture; C) le delegazioni del Consiglio di Stato."

21 giugno mattina:

Ε' presente una domanda errata, poiché attribuisce alla "legge costituzionale n. 3 del 2001", anziché all'art. 125 della Costituzione (comma 2), nel testo già vigente prima della legge di riforma, il cd. "decentramento delle funzioni giurisdizionali amministrative". Ne consegue che anche la risposta data come corretta, cioè quella della "istituzione nella regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado", è errata, e quindi tutte le risposte, alla luce della domanda, devono ritenersi errate. Si riporta la domanda/risposte errata o mal formulata: "Uno dei più importanti principi introdotti con la legge di riforma costituzionale n. 3/2001, è il decentramento delle funzioni giurisdizionali amministrative. In forza di tale principio: A) nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado; B) sono istituiti organi di giustizia amministrativa, purchè non di primo grado al fine di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale; C) nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica."

21 giugno pomeriggio:

viene somministrata una <u>domanda con riferimenti normativi sbagliati che</u> <u>inficiano evidentemente la validità della stessa</u>. La domanda è errata. E', evidentemente, l'art. 53 del Testo Unico Pubblico Impiego, e <u>non l'art 33 del</u> <u>medesimo</u>, che indica l'obbligo menzionato nella domanda. Si riporta la domanda/risposte errata o mal formulata: "Esiste un obbligo generale, per i 13

soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi indicati dall'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001, di comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati? A) Si, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso; B) No, ai sensi dell'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001; C) Si, tempestivamente all'erogazione del compenso ed esclusivamente in via telematica."

22 giugno mattina:

nella stessa domanda contenente la parola "annualmente" viene già esplicitata la risposta corretta ("ogni anno"). La domanda è quindi nulla. Si riporta la domanda/risposte errata o mal formulata: "A norma di quanto disposto dall'art. 14, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale, ogni quanto tempo le strutture istituite per la tutela dei diritti dei contribuenti devono presentare annualmente all'Assemblea Capitolina ed al Presidente una relazione sull'attività svolta? A) Ogni due anni; B) Ogni sei mesi; C) Ogni anno."

22 giugno pomeriggio:

viene somministrata ai candidati una domanda relativa all'articolo e al comma del codice penale che punisce il "peculato d'uso", che prevede come risposta corretta la seguente: "dall'art. 314 comma 1 c.p.". Ma sappiamo bene che il "peculato d'uso" è espressamente disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 c.p.: la domanda è evidentemente da annullare! Inoltre, le domande totali fra inglese ed informatica risultano 4 (3 di inglese e 1 di informatica), dunque in numero inferiore a 5 (numero previsto dal bando): infatti, la domanda sullo spid attiene al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 64 CAD). Il "Servizio Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed

imprese" (cd. "SPID"), nato con il "Decreto del Fare" del Governo Letta, rappresenta uno dei primi passi della digitalizzazione dell'amministrazione italiana nell'erogazione dei servizi digitali ai cittadini. Il cittadino non è obbligato a richiedere una identità digitale, ma la richiederà solo qualora voglia usufruire dei servizi digitalizzati della PA: il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) evidenzia infatti "Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica". Si riportano le domande/risposte errate o non pertinenti l'informatica: "Il reato di peculato d'uso, previsto all'interno del codice penale tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, è disposto: A) dall'art. 314 comma 2 c.p.; B) dall'art. 314 comma 1 c.p.; C) dall'art. 314 comma 3 c.p.". "Lo SPID: A) E' l'unico sistema di autenticazione utilizzabile per i servizi online della PA; B) E' il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della PA e dei soggetti privati aderenti; C) E' un sistema di autenticazione utilizzato esclusivamente all'interno degli enti locali".

23 giugno pomeriggio:

in questa sessione sono state somministrate due domande praticamente uguali con persino le stesse opzioni di risposta. I candidati è come se avessero avuto 59 domande invece che 60. Grave disparità di trattamento (alcuni si sono avvantaggiati ma altri sono stati svantaggiati o confusi o depistati), con evidenza dei limiti del programma informatico non in grado di riconoscere domande uguali, persino con risposte uguali, somministrate nella stessa sessione. Di contro, le domande totali fra inglese ed informatica risultano 3, e solo inglese, dunque in numero inferiore a 5 (numero previsto

dal bando): infatti, la domanda sulla pec (cfr. art. 1, lett. v-bis, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) e sulla firma digitale (cfr. art. 24, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) attengono al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell'amministrazione digitale. Pertanto, oltre alle 3 domande di inglese non vi sono domande di "Informatica" in senso proprio. Il bando parlava, infatti, di "tecnologie informatiche più diffuse": quindi è l'informatica "applicata" che conta e non nozioni teoriche di informatica generale (cfr le suindicate domande con quelle presenti nei questionari delle altre sessioni, che vertono invece proprio in materia di "tecnologie informatiche più diffuse"). Si riportano le domande/risposte errate o non pertinenti l'informatica: "Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi......Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo." "Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera? A) La PEC è un

sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente di un messaggio, ma che non ha alcun valore legale; B) La PEC è uno strumento che garantisce la lettura del messaggio; C) La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R". "La firma digitale ha valore legale? A) Ha valore legale solo se esiste un documento cartaceo, in archivio, su cui vi è apposta la firma autografa che ne possa comprovare l'autenticità; B) Sì, ha valore legale; C) No, non ha valore legale".

24 giugno mattina:

il Quiz presenta 3 ipotesi di risposta di cui DUE VALIDE. E' valida la risposta sui servizi di leva militare e di statistica ovviamente. MA è ASSOLUTAMENTE valida anche la risposta sui Servizi Scolastici. Basti pensare al DL 78/2010, che all'art. 14, comma 27 fa l'elenco esaustivo di tutti i servizi gestiti dai Comuni; ebbene, alla lettera h del comma 27 dell'art. 14 è recato "GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" (lettera h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici"). Si riporta la domanda/risposte errata: "Quale, tra le seguenti materie, è gestita dai Comuni? A) I servizi di leva militare e di statistica; B) I servizi portuali; C) I servizi scolastici".

A dire il vero, oltre alle 8 sessioni suindicate, in cui sono presenti all'interno del questionario di ciascuna sessione uno o più errori od omissioni, anche le restanti 4 sessioni del 17 giugno pomeriggio, del 18 giugno pomeriggio, del 23 giugno mattina e del 24 giugno pomeriggio, presentano un vizio, presente pure nelle suindicate 8 sessioni di cui sopra: è totalmente assente, in difformità dal Bando, una domanda avente ad oggetto "la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del

corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento".

5. Come se ciò non bastasse, il 25 giugno mattina si è svolta la 13^ sessione, alle ore 08:30, quella che avrebbe dovuto concludere tutta la prova del suddetto concorso. Nel corso della prova viene segnalato da un candidato che in una domanda sono presenti 2 risposte uguali. La prova viene allora annullata dalla Commissione per la presenza del suddetto vizio, che avrebbe di fatto "agevolato" i partecipanti, venutisi a trovare con una domanda di più facile soluzione, avendo 2 risposte identiche. La suddetta prova veniva quindi rinviata, convocando gli stessi partecipanti per il 5 luglio mattina: nella suddetta sessione di recupero della prova annullata in autotutela il 25 giugno (fatto che già di per sé ha avvantaggiato i partecipanti, che hanno potuto rifare la prova a distanza di 10 giorni), uno dei 60 quesiti con relative risposte era lo stesso uscito nella prova del 25, che dunque era già di dominio pubblico tra i concorsisti (che di fatto già lo conoscevano). Si è dunque concretizzata una disparità di trattamento con i partecipanti alle precedenti sessioni. Si riporta la domanda/risposte già somministrata alle stesse persone 10 giorni prima: "Negli atti di nascita si annotano: A) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile; B) gli estremi di due testimoni che hanno assistito al parto; C) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita".

Si allegano i **Questionari somministrati in tutte e 13 le sessioni** (<u>doc. 15</u>), dove è possibile rinvenire le irregolarità suindicate, ivi compresa quella presente nella sessione di recupero del 5 luglio, a cui è allegata in calce la

foto scattata il 25 giugno (a dimostrazione del fatto che la domanda sugli atti di nascita era già presente nella sessione poi annullata del 25 giugno mattina).

6. All'esito delle suddette sessioni, e dopo avere espletato le selezioni anche per gli ulteriori profili professionali, di recente è stato pubblicato l'elenco dei 444 soggetti risultati idonei nel profilo di funzionario amministrativo (doc. 16), pari a meno del 2% dei partecipanti al concorso. Al momento non è ancora stata pubblicata la graduatoria dei 100 vincitori, onde allo stato non è individuabile un controinteressato fra i suddetti vincitori, potendo individuarsi come controinteressato uno dei 444 idonei.

Con il presente ricorso si impugna la prova in oggetto, per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI QUANTO AL REQUISITO DELLA "OMOGENEITA" DELLA PROVA". VIOLAZIONE DEL BANDO CON RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI DOMANDE CONCERNENTI L'INFORMATICA E DOMANDE CONCERNENTI CASI PRATICI.

Il bando modificato ha previsto che "In osservanza delle disposizioni di prevenzione dal contagio pandemico, le prove d'esame si svolgeranno con modalità non contestuali, in date diverse per gruppi di candidati, assicurando in modo trasparente l'omogeneità delle materie e del grado di difficoltà dei quesiti somministrati nelle diverse date di esame". Del resto, lo stesso art. 10, comma 2, del D.L n. 44/2011 dispone che "Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente,

possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti".

Orbene, è di tutta evidenza che i questionari somministrati nelle diverse sessioni di esame non hanno presentato il medesimo "tasso di difficoltà", poiché da un lato vi sono state sessioni in cui la presenza di "errori" ha inficiato la piena regolarità dell'intera sessione, dall'altro sessioni apparentemente prive di errori. In alcune sessioni l'errore è stato di marginale importanza, anche se ha potuto comunque costituire una "insidia" che ha fatto perdere tempo e concentrazione ai candidati, in altre sessioni è stato più eclatante (come nella sessione del 23 giugno pomeriggio, dove la presenza di 2 domande/risposta identiche ha privato il candidato della possibilità di rispondere a 60 domande differenti). Dunque le diverse sessioni, comparate fra loro, hanno presentato nei relativi questionari degli errori che le "differenziano" l'una dall'altra, e comunque di fatto sono risultate, per taluni candidati, "più insidiose" delle sessioni apparentemente prive di errori, mentre per altri candidati, esse sono apparse "agevolanti", e dunque ad essere stati "discriminati", in questo caso, non sono i candidati che hanno partecipato alle sessioni con questionari recanti errori, ma piuttosto quelli che hanno partecipato a sessioni apparentemente prive di errori!

Tale diversificazione del trattamento riservato ai candidati emerge ancora più evidente se si pensa a quanto accaduto nella sessione del 25 giugno mattina. A fronte di una domanda, presente nel questionario di tale sessione, che conteneva 2 risposte identiche, la Commissione di esame ha annullato in autotutela l'intera prova della sessione. Lo stesso trattamento non è stato riservato alle altre sessioni in cui vi è stato un errore eclatante "comparabile" con questo, come la sessione del 23 giugno pomeriggio in cui vi erano 2 domande uguali (nello stesso questionario, una domanda/risposte è questa: "Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi"; l'altra domanda è questa: "Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo"), o la sessione del 21 giugno mattina dove è presente una domanda errata, poiché attribuisce alla "legge costituzionale n. 3 del 2001", anziché all'art. 125 della Costituzione (comma 2), nel testo già vigente prima della legge di riforma, il cd. "decentramento delle funzioni giurisdizionali amministrative" (ne consegue che anche la risposta data come corretta, cioè quella della

"istituzione nella regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado", è errata, e quindi tutte le risposte, alla luce della domanda, devono ritenersi errate). Ed ancora la sessione del 21 giugno pomeriggio: viene somministrata una domanda/risposta con riferimenti normativi sbagliati che inficiano evidentemente la validità della stessa. La domanda è errata. E', evidentemente, l'art. 53 del Testo Unico Pubblico Impiego, e non l'art 33 del medesimo, che indica l'obbligo menzionato nella domanda (si riporta la domanda/risposta errata o mal formulata: "Esiste un obbligo generale, per i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi indicati dall'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001, di comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati? A) Si, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso; B) No, ai sensi dell'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001; C) Si, tempestivamente all'erogazione del compenso ed esclusivamente in via telematica").

Non si vede per quale motivo la Commissione non ha annullato anche le suddette prove, come ha fatto per quella del 25 giugno mattina, e ha deciso invece di mantenere in dette prove l'errore che: a) ha privato il candidato della possibilità di rispondere a 60 domande differenti; b) ha comunque privato il candidato della possibilità di rispondere a 60 domande tutte ben formulate.

La violazione del Bando, anche quanto al principio della "omogeneità della prova", ha poi investito anche <u>alcune sessioni in cui non erano presenti</u> <u>domande di informatica applicata</u>. Le domande presenti nei questionari del **17 giugno mattina**, **22 giugno pomeriggio** e **23 giugno pomeriggio**, infatti, non corrispondono a quelle previste nel Bando. Infatti, tanto la domanda sulla "firma digitale" (art. 24 D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), quanto quella

sulla "PEC" (art. 1, lett. v-bis, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) e quella sullo SPID (art. 64 D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), attengono al "Diritto amministrativo" ed in particolare al "Procedimento amministrativo informatico" di cui Codice dell'amministrazione digitale. Il bando parlava, invece, di "tecnologie informatiche più diffuse": quindi è l'informatica "applicata" che conta e non nozioni teoriche di informatica giuridica. Del resto, basta confrontare le suindicate domande con quelle presenti nei questionari delle altre sessioni, che vertono invece proprio in materia di "tecnologie informatiche più diffuse". Pertanto, non può dirsi che nelle suddette sessioni del 17 giugno mattina e 22 e 33 giugno pomeriggio vi fossero domande sulle "tecnologie informatiche più diffuse".

Del resto il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede l'accertamento obbligatorio, nell'ambito dei pubblici concorsi, "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse". Tale accertamento, previsto già nella versione originale dell'art. 37 del T.U.P.I., è stato più chiaramente valorizzato anche di recente con la novella operata dall'art. 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124, che ha sostanzialmente focalizzato la previsione preesistente. La norma è rimasta nel tempo priva di una disciplina attuativa specifica che disciplinasse analiticamente sia le specifiche competenze informatiche da accertare, sia le relative modalità di accertamento. I singoli bandi di concorso hanno però provveduto atomisticamente - a dare attuazione al disposto normativo, ritenuto immediatamente precettivo. Così, ciascuna amministrazione, nel bandire le proprie procedure di reclutamento, ha previsto prove di accertamento delle competenze informatiche. Con l'evolversi di prassi conformi, si sono pressoché consolidate sia le modalità d'esame che le specifiche competenze oggetto di accertamento, pur con un certo fisiologico tasso di variabilità per

assecondare le necessità specifiche di ciascun ente e per adeguarsi plasticamente alle specifiche mansioni di destinazione dei candidati. La giurisprudenza ha convalidato ex post queste prassi chiarendo come, anche nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi potessero disporre autonomamente in ordine all'accertamento dell'informatica. Orbene, è evidente che le domande somministrate nelle sessioni suindicate del 17 mattina, 22 pomeriggio e 23 pomeriggio, non appaiono "conformi" al "concetto normativo" di domanda concernente "l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse", e questo a differenza delle domande presenti nelle restanti sessioni. Infatti, le domande sulla firma digitale, sulla PEC e sullo SPID, proprio in quanto rientrano già nelle "materie di esame" del "procedimento amministrativo" e della "documentazione amministrativa" (sono tutte nozioni contenute prima nel DPR del 445/2000 e poi nel CAD del 2005), non possono considerarsi domande specifiche sulle "tecnologie informatiche", perché esse non mettono alla prova le "capacità informatiche" del candidato, ma rispondono a nozioni prettamente "teoriche", già ricomprese in alcune branche del diritto amministrativo.

Ma il Bando è stato violato anche con riferimento alla totale assenza, stavolta in tutte le sessioni, di domande aventi ad oggetto "la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento". Trattasi di una tipologia di domande che è essenziale nel contesto generale della prova, poiché, come le domande di inglese ed informatica, venendo meno la "prova orale", dovevano necessariamente refluire nella "prova scritta", mantenendo però una propria individualità, senza confonderle con le domande teoriche, vertenti sulle materie di esame. Leggendo tutte le domande presenti nei diversi questionari, esse hanno

tutte un approccio "puramente teorico", e manca la richiesta di risolvere "casi pratici"! Non è a tal fine sufficiente che la domanda menzioni "Tizio" o "Caio" o il "Comune Delta", per essere una domanda vertente su un caso pratico, perché è evidente che se la domanda chiede una risposta che attiene ad una nozione di diritto, senza implicare una scelta di più soluzioni pratiche, essa non risponde al tipo pensato nel bando.

2) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI.

Oggetto di richiesta di annullamento dell'odierno ricorso è l'intera prova scritta, perché essa ha violato la "parità di trattamento", non assicurando una "identica prova selettiva" in tutte le 13 sessioni. Come è emerso nella sessione, poi annullata, del 25 giugno mattina, in essa vi era una domanda con 2 risposte identiche, di talchè coloro che hanno partecipato a tale sessione avrebbero avuto meno difficoltà di coloro che hanno partecipato alle sessioni precedenti, perché in tal caso esisteva una domanda con solo 2 opzioni di risposta anziché 3, cosa che agevola la risposta alla predetta domanda. Ma questo si è verificato in almeno altre 2 o 3 sessioni, in cui vi sono state domande errate o, come avvenuto nella sessione del 23 giugno pomeridiana, 2 domande clonate. Ebbene, se queste domande errate fossero tutte esistenti nella "prova contestuale" di un solo giorno, si può dire che tutti pagano le conseguenze di questi errori, ma se ciò si è verificato in alcune sessioni e in altre no, allora può ben dirsi che la prova scritta non ha avuto lo stesso tasso di difficoltà per tutti, perché per alcuni è stato più alto e per altri è stato più basso, e questo viola la "parità di trattamento". Pertanto, vi è stato "eccesso di potere" per "disparità di trattamento".

Orbene, è evidente che, poichè la "PARI SELETTIVITA'" costituisce un requisito cardine di ogni pubblico concorso, e tale "pari selettività" è espressamente sancita anche nel Decreto Legge n. 44/2021 (art. 10), il quale consente di derogare alla "contestualità" della prova di esame, che altrimenti dovrebbe svolgersi per tutti "nello stesso momento", purchè ciò non pregiudichi la "pari selettività", non può dirsi rispettato tale principio, nel concorso appena concluso per il suddetto profilo. Come stabilito a suo tempo dal TAR LAZIO, nella sentenza n. 5986-2008, quando accolse il ricorso proposto da migliaia e migliaia di concorrenti nella preselezione per l'iscrizione alla facoltà di Medicina, nel momento in cui in un questionario sono presenti più domande errate (in quel caso vi erano 16 domande errate sulle 80 somministrate), ma la commissione di esame si limita solo ad annullare le singole domande errate, se ciò avviene dopo che la prova è stata sostenuta da tutti, non viene comunque salvaguardata la "par condicio" di tutti: in effetti, la presenza delle suddette domande errate ha comunque ormai generato un effetto "disorientante" in capo alla generalità dei partecipanti, che può essere maggiore o minore da candidato a candidato, e che in taluni casi può favorirlo in altri può svantaggiarlo. L'effetto "distorcente" che si è così prodotto non può essere sanato dalla mera correzione, ex post, delle domande errate, perchè non ristabilisce per tutti le medesime "condizioni di partenza".

Esiste, allora, un interesse legittimo, concreto ed attuale, perchè tutti i soggetti che hanno conseguito un giudizio insufficiente "impugnino" la suddetta prova nella sua interezza, avendo essa leso il diritto alla "par condicio" dei medesimi. Ciò a maggior ragione nella presente vicenda, in cui la "non contestualità" è un elemento che "aggrava", anzichè "sminuire", la presenza diffusa di "domande/risposte errate" o "non pertinenti

l'informatica" o "non prevedenti casi pratici". Del resto, il Consiglio di Stato, in una delle sue più note sentenze, afferma: "I candidati ad un concorso pubblico non ammessi alla prova orale vantano un interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento alle sole censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte....In assenza di altri elementi di carattere indiziario di un manifesto, specifico ed intenzionale sviamento funzionale in favore di alcuni - sintomaticamente rivelatore di un grave eccesso di potere - tutte le numerose anomalie del procedimento (riscontrate peraltro anche in sede cautelare) costituiscono una serie di irregolarità, che comunque non raggiungono, né singolarmente e né nel loro complesso, una 'massa critica' rilevante sul piano della legittimità della loro esclusione e comunque tale da poter giustificare, nel caso, l'annullamento dell'intero concorso".

Ritiene questa difesa che nelle 13 sessioni in cui si è articolata la prova scritta del suddetto concorso, sia presente questa "massa critica di errori" che, alla luce vieppiù della "non contestualità" della prova medesima e della "unicità della predetta prova di esame", hanno una oggettiva e generalizzata incidenza sulla legittimità della intera selezione.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede all'adito Tribunale di voler sospendere l'efficacia degli atti impugnati, o volere adottare altra idonea misura cautelare, affinchè i posti oggetto del concorso non vengano fra breve assegnati ai vincitori, frustando le legittime aspettative dei ricorrenti che hanno interesse alla "ripetizione" della "prova di esame".

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato, in nome e per conto dei signori suindicati, chiede all'Ill. mo Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annullare gli atti indicati in epigrafe, previa sospensione di efficacia od altra misura cautelare, con vittoria si spese, da distrarsi al sottoscritto procuratore.

Nelle more del giudizio pendente presso il TAR l'amministrazione di ROMA CAPITALE ha approvato la graduatoria di merito, con determinazione dirigenziale n. GB/48/2022 del 12/01/2022. E' evidente, pertanto, che la suddetta graduatoria è ILLEGITTIMA per i medesimi motivi già sopra indicati e denunciati nel primo ricorso. Essendo stati violati i principi della "omogeneità" della prova di esame per tutti i partecipanti e il principio della "parità di trattamento", nonché alcune disposizioni contenute nel bando, detta graduatoria merita di essere annullata, unitamente ai quesiti somministrati e all'intera prova sostenuta, già oggetto di richiesta di annullamento nel ricorso principale.

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato, in nome e per conto dei signori suindicati, chiede all'Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annullare gli atti impugnati (questionari somministrati e prova sostenuta in

tutte le sessioni, già impugnati con il ricorso introduttivo, e graduatoria di

merito approvata, impugnata con motivi aggiunti). Con vittoria di spese.

Si chiede fin d'ora di essere autorizzati alla notifica "per pubblici proclami"

del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, al fine di integrare il

contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti risultati idonei nella

graduatoria di cui si chiede l'annullamento.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso non

è dovuto, avendo il suddetto atto il medesimo oggetto del ricorso che ha

introdotto l'odierno giudizio.

Roma, 14 febbraio 2022

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

29